

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO (UE) 2023/377 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2023

**che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzalconio cloruro (BAC), clorprofam, cloruro di didecildimetilammonio (DDAC), flutriafol, metazaclor, nicotina, profenofos, quizalofop-P, silicato di sodio e alluminio, tiabendazolo e triadimenol in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze flutriafol, metazaclor, quizalofop-P, tiabendazolo e triadimenol sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per il profenofos sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento. Gli LMR per le sostanze benzalconio cloruro (BAC), clorprofam, cloruro di didecildimetilammonio (DDAC) e nicotina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Il silicato di sodio e alluminio è incluso nell'allegato IV di tale regolamento.
- (2) Il BAC non è una sostanza attiva approvata per i prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Il DDAC era stato approvato come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari per l'uso su colture ornamentali, ma tutte le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti cloruro di didecildimetilammonio sono state revocate in seguito al ritiro dell'autorizzazione <sup>(3)</sup>. Tuttavia entrambe le sostanze sono usate come biocidi per la disinfezione. Tale uso può comportare residui rilevabili nei prodotti alimentari. Per entrambe le sostanze il regolamento (UE) n. 1119/2014 della Commissione <sup>(4)</sup> ha fissato LMR provvisori per tutti i prodotti, in quanto gli operatori del settore alimentare hanno dimostrato che residui di tali sostanze sono presenti nei prodotti alimentari a livelli che spesso superano l'LMR di base di 0,01 mg/kg a causa del loro uso come biocida. Tali LMR dovevano essere rivisti dopo 5 anni sulla base di dati di monitoraggio.
- (3) La Commissione ha analizzato i dati di monitoraggio per il BAC, dai quali è emerso che i residui di questa sostanza sono ancora presenti in diversi prodotti a livelli superiori al limite di determinazione (LD) e non lontani dall'LMR provvisorio esistente. La Commissione ha analizzato i dati di monitoraggio anche per il DDAC, dai quali è emerso che i residui di questa sostanza sono ancora presenti in alcuni prodotti di origine animale a livelli superiori all'LD e non lontani dall'LMR provvisorio esistente. Nei prodotti di origine vegetale i livelli di residui del

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 175/2013 della Commissione, del 27 febbraio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione relativa alla sostanza attiva cloruro di didecildimetilammonio (GU L 56 del 28.2.2013, pag. 4).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1119/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzalconio cloruro e di cloruro di didecildimetilammonio in o su determinati prodotti (GU L 304 del 23.10.2014, pag. 43).

